

Premessa

La vita quotidiana di ciascuno di noi è ormai in ogni sua espressione pervasa dall'informatica e sempre più la globalizzazione delle relazioni sociali, la necessità di semplificarle e nel contempo di renderle sicure, impone un massiccio utilizzo di Internet. Le stesse abitudini di vita si stanno modificando: ad esempio, l'apertura della posta elettronica sta divenendo il primo gesto della mattina in casa e/o sul luogo di lavoro. L'invasività del fenomeno è tale che talune attività espletate con tecniche informatiche non vengono più percepite come modalità nuove di comportamento ma come ordinario *modus operandi* (si pensi al biglietto aereo elettronico) oppure la loro utilizzazione ha scalzato del tutto quelle tradizionali (ad esempio, per l'iscrizione delle imprese presso le Camere di commercio).

E' allora evidente che, in un tale contesto, non è più possibile studiare le problematiche giuridiche sollevate dalla utilizzazione di Internet ritenendo che esse si affianchino a quelle originate dalle stesse attività espletate con modalità diverse. Ormai è maturo il tempo per rendersi conto che l'informatica ed in particolare Internet hanno trasformato la nostra esistenza, sicché è opportuno e necessario rivisitare quegli istituti che hanno una diretta relazione con la persona, in quanto la loro struttura e la loro funzione non soltanto si sono evolute col tempo ma in ragione dell'impatto delle tecniche informatiche hanno assunto una fisionomia del tutto nuova.

E' la "persona" al centro della indagine di Cassano e quindi i diritti che gli competono il primo e privilegiato territorio esplorato.

Di quali tutele, sia sul piano processual civilistico che penale, oltre che su quello squisitamente tecnico, può disporre il soggetto che si senta bersaglio delle ingerenze e talvolta indebite aggressioni perpetrate dall'informatica? A tale interrogativo dà una risposta, tra le altre, Giuseppe Cassano con questo volume di ampio respiro e di stimolante attualità.

In questo volume l'A. non si sofferma immediatamente su tali profili, consapevole della necessità di dover analizzare prima il diritto sostanziale e quindi l'attuale configurazione dei diritti della persona che, per meglio evidenziarne l'attuale portata, sono esaminati innanzitutto nella loro evoluzione normativa oltre che sociale e giurisprudenziale. Talvolta, sembra proprio che la evidenziazione della peculiarità della nuova disciplina causata dalla particolarità della tecnica informatica sia solo il pretesto per l'A. per una disamina ben più ampia ed organica dello specifico istituto.

Il diritto alla riservatezza, di fronte all'aggressione ed all'invadenza dell'informatica, manifesta evidente tutta la propria debolezza e la tutela della *privacy* con gli ordinari strumenti inibitori si dimostra sostanzialmente inadeguata.

Sicuramente, il fenomeno informatico nell'ambito dell'attività giornalistica e quindi della libertà costituzionale di cronaca, ma ancor più, in generale, nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, evidenzia tutta la propria forza e capacità di diffusione nel tempo e nello spazio, secondo modalità assolutamente incontrollabili. Tutto ciò, quando siano individuabili atti lesivi dell'onore e della reputazione, introduce un tema di dibattito di grande attualità e momento: che senso ha continuare a parlare di diritto di rettifica o di altre specifiche "tutele" quando è possibile che della notizia diffamante non si riesca ad evitare la perdurante diffusione o non si riesca ad individuarne l'origine e quindi la "paternità"? In questa materia, insomma, già comincia a trasparire una delle caratteristiche sconvolgenti del fenomeno informatico e cioè l'eventualità che la "tecnica" prevalga sul "diritto", che quest'ultimo sia impotente a piegare la prima alle proprie ragioni, che in concreto il provvedimento giudiziario emesso non riesca a trovare attuazione.

Interessante è inoltre la ricostruzione che Cassano fa del diritto al nome e all'identità personale sia dal punto di vista normativo che giurisprudenziale. Già l'evoluzione della società civile ha prodotto nel tempo una nuova struttura di tali diritti e soprattutto una rinnovata tutela, attenta sempre alle prerogative della persona e alla salvaguardia di taluni valori sostanziali e metagiuridici. Con l'informatica e con Internet tale preoccupata esigenza di tutela si rafforza ed ecco sintetizzarsi nella complessa regolamentazione dei *domain names* la tutela sia del nome quale criterio identificativo della persona fisica e/o giuridica sia come segno distintivo nell'attività di impresa e quindi dal punto di vista dello sfruttamento a fini commerciali. Si ha una commistione di disciplina privatistica e pubblicistica, di problematiche che spaziano dalla disciplina della concorrenza a quelle dei segni distintivi dell'impresa e dei prodotti, dal diritto d'autore al nuovo codice della proprietà industriale. Ed a questo punto si leva giustamente la critica di Cassano al legislatore che avrebbe potuto finalmente provvedere al riassetto della normativa sul diritto d'autore, soprattutto in relazione alle biotecnologie ed alla necessità di una opportuna migliore armonizzazione con la regolamentazione comunitaria.

E' nell'ambito dell'attività contrattuale e nella materia della responsabilità civile che l'informatica ed Internet manifestano la principale rilevanza nella società di oggi. Il contratto telematico riproduce le stesse caratteristiche di quello tradizionale? Gli elementi che lo caratterizzano si fondano sugli stessi presupposti? La immediatezza di comunicazione della contrattazione *on line* va a configurare peculiarmente il contratto telematico? L'adesione al contratto telematico predisposto, attraverso la tecnica del *point and click* manifesta una peculiare utilizzazione dello strumento contrattuale aderente alla diversa natura acquisita da quest'ultimo?

A tutti questi interrogativi Cassano dà una risposta seguendo la propria idea di fondo che gli scambi *on line* e i contratti telematici abbiano in concreto realizzato una sorta di mercato dei contratti

standardizzati, per cui il contraente sceglie quello che maggiormente soddisfa i propri interessi. “Al contratto artigianale realizzato sulla base delle richieste e delle trattative tra le parti, subentrerà il contratto standardizzato, creato sulla base delle conoscenze direttamente acquisite *on line* dall’impresa, riguardo i bisogni e le necessità di un mercato settoriale globalmente considerato” (pag. 292 del volume). Insomma, l’informatica ed Internet hanno modificato la stessa struttura del mercato che pone a disposizione degli utenti nello spazio virtuale non solo i beni e i servizi ma anche una varietà di contratti già pronti per poterli acquisire.

In verità, a me non sembra che costituisca quello della “scelta del contratto” e quindi di mancanza di trattative nella conclusione dei contratti informatici seriali (o meglio di sostanziale personalizzazione del contratto telematico) il carattere innovativo principale e distintivo del fenomeno degli scambi *on line*, perchè la evidenziazione della preminenza di un contraente (il predisponente) su altro (l’aderente) si manifesta in particolari rapporti contrattuali in ragione dell’attività esercitata dai primi e non per la peculiare tecnica di contrattazione adoperata. Insomma, anche se mi reco fisicamente in banca trovo una serie di moduli contrattuali cartacei già predisposti ai quali sono libero di aderire o meno, quindi la “scelta del contratto” non dipende dalla peculiare modalità tecnica di conclusione.

Certamente, l’informatica ed Internet hanno “creato” un contratto nuovo non soltanto nella veste formale ma anche nella struttura sostanziale: la dotta discussione tra Irti ed Oppo –opportunamente richiamata da Cassano- sugli “scambi senza accordo” e sulla “disumanizzazione” del contratto vuole proprio focalizzare l’attenzione del giurista su questa nuova “dimensione” del contratto telematico.

E’ vero, però, come afferma Cassano –e come ho avuto più volte modo di ribadire sin dal 1985, anno di pubblicazione del mio “Informatica e conclusione del contratto” per i tipi della Giuffrè- che nonostante la “sicurezza” nella identificazione soggettiva raggiunta attraverso le firme elettroniche e la possibilità di attuare anche in via informatica quelle stesse “tutele” formali nella conclusione dei contratti mediante condizioni generali previste nell’art. 1341 cod. civ. e per i consumatori nella normativa speciale, proprio la tecnologia informatica potrebbe invece, opportunamente utilizzata, assecondare comportamenti formalmente ineccepibili ma sostanzialmente vessatori: “... la mera trasposizione nell’orizzonte giuridico del *web* di apparati normativi dettati e previsti per le relazioni commerciali e gli scambi di tipo “tradizionale”, appare, in molti casi insoddisfacente” (pag. 306 del volume). Ed a questo punto Cassano introduce la tematica delle tutele “alternative” apprestate dal diritto (“on line”, “dispute” e “resolution”), analizzandone criticamente i profili tecnici e giuridici.

Siffatta serialità e standardizzazione informatica della materia contrattuale va a caratterizzare peculiarmente ormai anche la materia della responsabilità civile, ponendo gravi problemi di

imputazione della responsabilità in capo all'autore, al *provider*, di diritto internazionale nello sfuggente inseguimento del soggetto colpevole. Anche su tale tematica, il volume di Cassano offre una straordinaria ampiezza di indagine, senza trascurare alcun profilo di rilevanza giuridica.

E qui la materia diventa ad un tempo complessa e originale: ad esempio, la responsabilità del *provider* che può discendere da colpa omissiva o commissiva si sostanzia in attività assolutamente peculiari in ragione dei compiti esercitati, che non ritroviamo in altre "tradizionali" attività, dovendosi pertanto l'interprete prudentemente astenersi da ogni accostamento analogico. E qui si staglia un quadro normativo – diligentemente esposto da Cassano – dominato dall'intervento del legislatore comunitario, in cui quello nazionale non sempre si inserisce in maniera coerente e razionale.

Nuovamente, infatti, l'allarme lanciato da Cassano – da me pienamente condiviso – è quello di sollecitare un intervento del legislatore che liberi finalmente questa materia da ogni riferimento al contesto tradizionale, che disciplini le problematiche emergenti su Internet in maniera sistematica e sulla base di principi generali che trovino la loro fonte e giustificazione esclusivamente in quel contesto, senza alcun riferimento a ciò che succede "fuori".

In conclusione, l'indagine condotta da Cassano in questo volume, prima ancora che sul piano scientifico – e si tratta di un importante contributo - deve essere apprezzata per il faticoso e straordinario lavoro di ricerca e di ampiezza dell'analisi. Ciascuna tematica è affrontata col supporto della normativa vigente, della giurisprudenza, della dottrina, dei riferimenti comparatistici e della casistica. Non solo. Lo stesso tema è analizzato dal punto di vista civilistico e penale, oltre che, naturalmente, trattandosi di un libro che si occupa delle tutele, dal profilo processuale. E tale mole di riferimenti dà conto ed il senso della grande fatica che il diritto fa per stare dietro all'evoluzione dell'informatica ed alla ininterrotta espansione di Internet, nel tentativo –il più delle volte vano- di porre precisi limiti e di offrire efficaci tutele contro l'aggressione che talvolta viene perpetrata verso i diritti fondamentali della persona oltre che ai principi dell'autonomia contrattuale. E' vero che il successo e l'apprezzamento sociale di Internet si fonda soprattutto sulla "libertà" che esso esprime, ma è altrettanto vero che l'assenza di regole o meglio l'inadeguata tutela di quei diritti fondamentali della persona universalmente riconosciuti si risolverebbe in una seria minaccia della democrazia e non in una sua legittima espressione.

Sicuramente il volume di Cassano ci consente di assumere piena e chiara consapevolezza del contesto giuridico in cui Internet opera e quindi di esprimere un giudizio meditato su come finora il legislatore comunitario e nazionale si è mosso e su quelli che dovrebbero essere i passi futuri.

(Renato CLARIZIA. Ordinario di Diritto Privato –Università di Roma)